

## REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2005

**recante modifica dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2092/91 modificato dal regolamento (CE) n. 392/2004<sup>(2)</sup>, il sistema di controllo previsto dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applica a tutte le attività svolte dagli operatori durante tutto il processo di produzione, preparazione e commercializzazione.
- (2) Perché siano debitamente incluse tutte le categorie di operatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, occorre estendere l'applicazione delle disposizioni generali contenute nell'allegato III di detto regolamento.

(3) È opportuno che la frequenza dei controlli a campione sia in rapporto con i rischi di inosservanza del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(4) L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere modificato di conseguenza.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20).

<sup>(2)</sup> GU L 65 del 3.3.2004, pag. 1.